



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 230 /2012

“Servizio integrativo antincendio”

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- VISTA** la legge 13 maggio 1940, n.690, organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTO** l'articolo 20 della legge 27/12/1973 n.850, il quale prevede che l'esercizio, da parte di privati o di organismi pubblici, dei servizi antincendi integrativi negli ambiti portuali è consentito, previa autorizzazione del Comandante della competente Capitaneria di porto, su conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e che, parimenti, il personale ivi impiegato deve essere autorizzato;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n.979, disposizioni per la difesa del mare;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n.84, riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTE** le circolari prot.06.02.17/97185 serie merci pericolose n.23 in data 24/11/2009 e prot.06.02.03./117615 serie merci pericolose n.25 in data 20/12/2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relative alla formazione del personale a terra impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose;
- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.271 adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485;
- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272 adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485;
- VISTA** la propria ordinanza n.27/2003 in data 25/03/2003, concernente l'attuale regolamentazione del servizio integrativo antincendio nel porto di Savona-Vado Ligure;
- RITENUTO** opportuno aggiornare la regolamentazione inerente il procedimento amministrativo di abilitazione del personale addetto al servizio integrativo antincendio nel porto di Savona – Vado Ligure al fine di adeguarla alla normativa vigente in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di merci pericolose, garantendo, al tempo stesso, la vigilanza sull'esercizio delle citate attività;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68 comma 1 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima):

ORDINA

Articolo 1

(modifiche al regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Savona – Vado Ligure)

L'articolo 2 del regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Savona – Vado Ligure è modificato come segue:

Articolo 2 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Tutto il personale addetto al servizio integrativo antincendio, sia esso socio o dipendente delle Società autorizzate di cui all'articolo 1.3.1 o dei datori di lavoro di cui all'articolo 1.3.2, deve essere autorizzato da questa Capitaneria di porto ed è sottoposto al potere disciplinare del Comandante del porto, ai sensi degli articoli 68 e 1255 del Codice della Navigazione.

Le società autorizzate ed i terminalisti debbono comunicare prontamente a questa Capitaneria di porto ogni variazione nell'organico, mantenendolo idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente. Parimenti deve essere comunicata e sottoposta a nulla osta da parte di quest'Ufficio, ogni variazione riguardante i dispositivi di protezione individuale, le dotazioni personali assegnate alle guardie ai fuochi e le divise.

Le Guardie ai fuochi dipendenti delle società autorizzate possono prestare il proprio servizio a bordo delle navi od a terra.

Le guardie ai fuochi dipendenti da imprese portuali o terminalisti, possono prestare servizio all'interno dell'area, terminal, stabilimento, magazzino in concessione al proprio datore di lavoro, con esclusione del servizio a bordo delle navi, anche se di proprietà (o armate) dello stesso datore di lavoro. Essi sono alle dipendenze del responsabile del servizio merci pericolose o del responsabile del servizio prevenzione e protezione del terminal e non possono essere adibiti ad altre mansioni o lavori, anche se temporanei.

Coloro i quali non hanno frequentato un corso di formazione di tre mesi presso società autorizzate di cui al precedente punto 1.3.1, prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno tre mesi da un'altra guardia ai fuochi di provata esperienza.

2.1 requisiti richiesti al personale socio/dipendente di società autorizzate ex articolo 20 legge 27/12/1973 n.850

Al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare con la qualifica di Guardia ai fuochi deve essere presentata un'istanza a questa Capitaneria di porto, tramite le Società/Associazioni di appartenenza, corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni da cui si evinca che l'interessato:

1. è cittadino italiano o di un paese membro dell'Unione Europea;
2. è maggiorenne e non ha superato i 40 anni, alla data di presentazione della domanda;
3. ha ottemperato all'obbligo scolastico;
4. ha superato l'esame pratico davanti alla Commissione nominata dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona,
5. ha prestato uno dei servizi appresso indicati:
 - a) nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 10 mesi, anche se in servizio di leva;
 - b) nella Marina Militare per almeno 10 mesi, limitatamente al personale appartenente alle categorie Nocchieri – Nocchieri di Porto, Tecnici di Macchina, Elettricisti, Meccanici, Motoristi Navali, Marinai servizi di Macchina, addetti al servizio di prevenzione incendi delle installazioni militari a terra, appartenente alle squadre S.A.M. o S.A.P. a bordo delle navi;
 - c) almeno un anno di navigazione a bordo delle unità mercantili con le qualifiche di Ufficiale di coperta/macchina, marinaio, nostromo, fuochista, motorista, vigile del fuoco su navi passeggeri, ridotto a 6 mesi per coloro i quali hanno effettuato un corso antincendio ai sensi della Convenzione internazionale STCW.

In alternativa ai servizi succitati il richiedente dovrà aver svolto un corso di formazione/lavoro teorico/pratico per almeno 3 mesi, presso una delle società autorizzate di cui al punto 1.3.1., comprovato da un'apposita attestazione da parte della medesima società;

b) certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata dal medico competente scelto dalla Società di appartenenza, ai fini della normativa antinfortunistica;

- c) documentazione attestante l'avvenuta formazione sulle merci pericolose, a cura della Società di appartenenza, ai sensi delle circolari n.23 e 25 Serie Merci Pericolose, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

2.2 requisiti richiesti al personale dipendente da imprese portuali/terminalisti

Al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare a terra, con la qualifica di Guardia ai fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno del terminal, deve essere presentata un'istanza a questa Capitaneria di porto, tramite il proprio datore di lavoro, corredata della documentazione citata al paragrafo 2.1.a), 2.1.b) e 2.1.c), ad esclusione della dichiarazione concernente il requisito dell'età, in relazione al quale il richiedente deve dichiarare d'essere maggiorenne e di non aver raggiunto l'età massima per il collocamento in pensione, come previsto dalla normativa vigente al momento dell'iscrizione.

2.3 commissione d'esame

La commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti "guardie ai fuochi" è composta da:

- a) il Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di porto - Presidente;
- b) un Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – membro;
- c) un Consulente Chimico del porto - membro;
- d) un rappresentante dell'Autorità Portuale – membro;
- e) un Ufficiale inferiore/Sottufficiale di porto – segretario, senza diritto di voto.

La commissione delibera a maggioranza; nel caso di parità, prevale l'opinione del Presidente.

2.4 programmi d'esame

I programmi d'esame sono distinti come segue:

- a) programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da Società autorizzate ad espletare i servizi integrativi antincendio per conto terzi:
 - 1. un esame teorico scritto predisposto dalla commissione d'esame su tutti i seguenti argomenti:
 - a) nozioni elementari sulla combustione (combustibile, comburente, temperatura d'inflammabilità e di autoaccensione, innesco, campo d'inflammabilità flash-over);
 - b) classi d'incendio ai sensi della normativa CE;
 - c) modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticalalisi);
 - d) dispositivi di protezione individuale (tute, maschere, filtri, autorespiratori ecc.);
 - e) disposizioni in caso d'incendio a bordo o nelle adiacenze di una nave, vigenti nel porto di Savona, ivi compresi i vari metodi di intervento a seconda del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;
 - f) controlli e precauzioni nel caso di lavori a bordo delle navi;
 - g) controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi con carichi pericolosi;
 - h) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine.
 - 2. Una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico di impianti fissi e delle attrezzature mobili antincendio, sia a bordo che a terra.

Coloro i quali, all'atto della presentazione della domanda, risultino già iscritti tra il personale ausiliario discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco sono esentati dal sostenere l'esame teorico relativamente agli argomenti di cui ai precedenti punti da a) ad e).

b) programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da imprese portuali/terminalisti, per l'espletamento dei servizi integrativi antincendio in conto proprio;

1. un esame teorico scritto predisposto dalla commissione d'esame su tutti i seguenti argomenti:

- a) nozioni elementari sulla combustione (innesco, combustibile, comburente, temperatura d'inflammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, flash-over);
- b) classi d'incendio ai sensi della normativa CE;
- c) modalità di estinzione degli incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi);
- d) dispositivi di protezione individuale (tute, maschere, filtri, autorespiratori ecc.);
- e) disposizioni in caso d'incendio a bordo o nelle adiacenze di una nave, vigenti nel porto di Savona, ivi compresi i vari metodi di intervento a seconda del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;
- f) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine.

2. Una prova pratica consistente nella descrizione e nell'impiego pratico di impianti fissi e delle attrezzature mobili antincendio sia a bordo che a terra.

Coloro i quali all'atto della presentazione della domanda risultino già iscritti tra il personale ausiliario discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco sono esentati dal sostenere l'esame teorico relativamente agli argomenti di cui ai precedenti punti da a) ad e).

2.5 tessere di riconoscimento

Contestualmente all'ottenimento dell'autorizzazione ad operare come guardia ai fuochi, all'interessato è rilasciata una tessera di riconoscimento. In caso di perdita o danneggiamento tale da rendere inservibile la tessera, può esserne rilasciato un duplicato.

Articolo 2 (disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore con effetto immediato, abrogando ogni altra disposizione in contrasto.

Se ne dispone la diffusione mediante gli organi di informazione locali e la pubblicazione alla pagina Ordinanze del sito web istituzionale di questo Comando (<http://www.guardiacostiera.it/savona>).

Savona, li 11.10.2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) 